

Confinazioni della Foresta del Cansiglio – Regno d'Italia (1874/75)

Con l'annessione del 1866 il Veneto ed il Friuli, e il Cansiglio che tra essi si ripartiva, entrarono a far parte del Regno d'Italia. Questi, pochi anni dopo, nel 1871, con legge n.283 del 20 giugno, inserì la foresta nell'elenco dei Boschi dichiarati inalienabili.

PARTE UFFICIALE							
<p><i>Il N. 283 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:</i></p> <p>VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:</p> <p>Art. 1. I boschi dello Stato, compresi nell'unico Elenco, sono dichiarati inalienabili e saranno amministrati dal Ministero di Agricoltura</p>							
<p>per mezzo dell'Amministrazione forestale governativa.</p> <p>I boschi nazionali inalienabili sono destinati, per interesse dello Stato, principalmente alla cultura di piante di alto fusto, nè potranno mai essere dissodati e destinati ad altra cultura fuori della boschiva; essi saranno diretti secondo il piano economico proposto dall'agente forestale ed approvato dal Ministero di Agricoltura sul parere del Consiglio forestale.</p> <p>Art. 2. La vendita dei tagli dei suddetti boschi e di tutti gli altri prodotti boschivi dovrà farvi giusta le previsioni del piano economico, e con i modi e le formalità prescritte dalla legge che regola la contabilità generale dello Stato. Un quaderno, da approvarsi con decreto Reale sulla proposizione del Ministero di Agricoltura,</p>							
<p>Industria e Commercio, previo parere del Consiglio forestale e del Consiglio di Stato prescriverà le condizioni generali per le vendite, per gli affitti e per ogni altro contratto.</p> <p>Con le stesse formalità, ed inteso il Ministero della Marina, sarà approvata una tariffa per le diverse specie del legname che, per conto della Marina stessa, si estrarrà dai boschi dello Stato.</p> <p>Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p> <p>Data a Firenze, addì 20 giugno 1871. VITTORIO EMANUELE CASTAGNOLA QUINTINO SELLA.</p>							
PROSPETTO dei boschi demaniali dichiarati inalienabili.							
N.ordine	PROVINCIA	COMUNE	DIPARTIMENTO FORESTALE	DENOMINAZIONE	Estensione	SITUAZIONE	SPECIE LEGNOSE
					Ettari Are		
1	Belluno	Astronzo	Pieve di Cadore	Somadida	882 »	Montagna 1400 metri altitudine	Abete picea, larice
2	Id.	Vari	Vittorio	Cansiglio	7,005 67	Id. 800,1900 id.	Faggio, abete picea e larice
3	Treviso	Id.	Giaiers	Montello	5,912 87	Colle	Quercia, rovere pedunculata
4	Id.	Coranda	Id.	Fagarè	148 50	Celle e monte	Quercia, rovere
5	Id.	Cavaso	Id.	Collibort e Colanell	21 30	Id.	Id.
6	Id.	Monfurno	Id.	Guizza di Monfurno	8 80	Id.	Id.
7	Id.	Cesalto	Metta di Livensa	Olmè	67 24	Pianura	Quercia, rovere pedunculata
8	Id.	Id.	Id.	San Marco di Campagna	155 73	Id.	Frasino
9	Venezia	Portogruaro	Id.	Fassinello	105 »	Id.	Quercia pedunculata
10	Id.	Annone	Id.	Bandita di Anese	189 50	Id.	Id.
11	Mantova	Marmirole	Verona	Della Fontana	230 »	Id.	Id.
12	Potenza	Calciano Oliveto	Potenza	Cognato	1,117 »	Id.	Quercia, ecc.
13	Id.	Acoettura	Id.	Gallipoli	3,357 »	Id.	Cerro e carpino
14	Benevento	Vari	Campobasso	Taburno	350 »	Id.	Faggio
15	Palermo	Id.	Palermo	Ficuzza	1,500 »	Id.	Quercia pedunculata
16	Genova	Savona	Genova	Cadebona	820 »	Monte	Quercia e faggio
17	Firenze	Catigiano	»	Parcolungo	3,541 »	Montagna	Faggio, picea maritima, abete
15	Id.	Bogello	»	Vallombrosa	1,212 88	Monte 974 metri di altitudine	Abete, faggio, quercia
18	Arezzo	»	»	Camaldoli	5,000 »	Montagna 1300 metri altitudine	Id.
20	Grosseto	»	»	Bosco destinato alla fonderia di Folsonion			
21	Catanzaro	»	Catanzaro	Boschi destinati allo stabilimento metallurgico di Mongiana			
Totale ettari					30,884 47		
Visto: Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio CASTAGNOLA.							
Visto: Il Ministro delle Finanze: QUINTINO SELLA.							

Estratto della Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1871 che riporta il testo della legge 283 con il prospetto riassuntivo dei boschi dichiarati inalienabili.

In base alla successiva ordinanza n. 26241/8189, emanata dal Regio Ministero dell'Agricoltura l'8 giugno 1873, la foresta venne confinata con appositi cippi in pietra nel corso del biennio 1874/5. A sovrintendere l'opera di posa dei cippi lapidei furono l'allora Ispettore L. Raffaelli ed il Sotto Ispettore Castellani. Nel collocare i manufatti, si seguì per diversi tratti il preesistente limite del cosiddetto Bosco d'Alpago, bandito nel 1548 e successivamente confinato dalla Serenissima ad uso dell'Arsenale. Vincoli sostanzialmente confermati anche dalle Amministrazioni successive alla sua caduta.



I 300 originari termini vennero realizzati, talvolta anche sul luogo, in pietra locale a forma di tronco di piramide con incisa una croce sulla parte superiore, sul lato interno l'anno di posa e la sigla F.N. (Foresta Nazionale) e su un fianco il numero progressivo.

Da resoconti dell'esecuzione dell'opera, il costo dei singoli manufatti, imputato ai Comuni interessati dai tratti di confine, si aggirava sulle 8-9 Lire. Interrati ad una profondità di 50 cm ed orientati secondo la direzione della linea di confine del demanio. La posa dei termini era poi completata con un piccolo fosso, profondo 30 cm e lungo 5 metri che, a sua volta, indicava la direttrice del confine della foresta.

*Amministrazione Forestale
del Regno d'Italia
Provincia di Udine - Distretto di Sacile
Nella foresta Consiglio dello Stato
addì sei Ottobre 1875
Vista la facoltà impartita all'Ispettore
Forestale del Dipartimento di Vittorio nel
Decreto 8 Giugno 1874 N. 2624
del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio,*

Nell'immagine a fianco, estratto dell'accordo tra l'Amministrazione forestale ed il Comune di Polcenigo in merito alla quota di ripartizione della spesa per l'opera di confinazione. Al termine di queste note è riportata la trascrizione dell'intero documento.

Il primo termine venne collocato sul Col Grande, al confine tra i Comuni di Caneva e Polcenigo, gli altri seguirono poi in senso orario a una distanza che variava a seconda della conformità del terreno, circoscrivendo così un'area di circa 6.500 ettari.

La posa dei termini si prolungò per due anni, nel 1874 ne vennero collocati 101, l'anno successivo ne vide completare l'opera con i rimanenti 199.



Nel corso del tempo alcuni termini sono stati sostituiti, ed in alcuni casi (3) affiancati da un duplicato. Nelle foto sotto riportate due esempi di ricollocazione ed un esempio di duplicazione.



Il confine della foresta è reso visibile anche da una segnaletica a fasce alterne di colore bianco e nero, la presenza dei cippi da coppie di cerchi concentrici degli stessi colori. Lungo il confine esterno è poi presente, in diverse parti, un corridoio che separa il limite del demanio dal resto del bosco.



Pochi anni dopo la confinazione, nel 1880, l'ispettore forestale Roberto Soravia, pubblicando il volume *Il Cansiglio, foresta demaniale inalienabile del Veneto*, nell'accompagnare gli aspetti storico-economici della foresta, così descriveva il territorio ed i confini del Cansiglio.

Situazione e confini

Il Cansiglio si trova sul grado 46° di latitudine e sul 10° di longitudine e confina:

A NORD con la Val di Nova, un affluente del Tesa che a sua volta si versa nel Piave. Più precisamente con i monti Prese, Valpiccola, Pezzon, Broz, Collindes, e Guslon, tutti beni comunali e particolari di Farra d'Alpago e di Tambre appartenenti alla provincia di Belluno.

Ad EST con le valli del Cunazzo e di S Tomè, con l'ampia sella detta Pian del Cavallo e con la valle Isola della Stua. Più precisamente con le località chiamate: Testa del Leone, Cima le Gatte, Saline, Paletta, Pian Dogara, Boral del Zanco, Beccarie e Frattuzza; beni privati e comunali di Tambre, che fa parte della provincia di Belluno e di Budoia che trovasi invece nel territorio udinese.

A SUD con i colli di Fregona, di Sarmede e di Caneva. Più precisamente con i monti: Col del Nas, Valscura, Ceresera, Candaglia, salezze, Paradise, Brombolo, Crocetta e Carbonate, terreni comunali di Polcenigo e Caneva, della provincia di Udine e di Fregona, della provincia di Treviso.

Ad OVEST con i laghi di S. Croce e Morto. Più precisamente coi monte Croce, Pizzoc, Col Millifret, Col dei Zoch e coi poderi comunali di Fregona e di Vittorio appartenenti alla provincia di Treviso.

R. Soravia, *Il Cansiglio, foresta demaniale inalienabile del Veneto*, pagg.45/6

Trascrizione dell'accordo tra l'Amministrazione forestale ed il Comune di Polcenigo in merito alla quota della spesa per l'opera di confinazione ad esso spettante.

Amministrazione Forestale
del Regno d'Italia
Provincia di di Udine – Distretto di Sacile

Nella foresta Cansiglio dello Stato
addi sei Ottobre 1875

Vista la facoltà impartita all'Ispettore Forestale del Dipartimento di Vittorio nel Decreto 8 Giugno 1873 N. 26241/8189 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, quella cioè di concordare e stipulare con le Comuni e privati la quota di spesa loro incumbente a senso del Codice Civile, per la formazione ed impianto di stanti lapidei e riconfinare la foresta demaniale del Cansiglio.

Visto che in conseguenza all'atto di conterminazione 6 Ottobre 1875 seguita tra l'Amministrazione ed il Comune di Polcenigo occorsero N. 56 di detti stanti a segnare i limiti delle due proprietà, pei quali devesi alla rispettiva Impresa, in ragione di Lire 8.88 per cippo l'importo di Lire 497,28.

Vista la Nota 17 Agosto 1873 del Municipio di Polcenigo pel suo Comune al concorso nella spesa di cui è parola.

L'Ispettore Forestale del Dipartimento, in virtù della facoltà Ministeriale surriferita, prescritte le debite trattative conclude con li Rappresentanti del Comune di Polcenigo li Signori Dr. Giacomo Cav. Conte Polcenigo Sindaco, Quaglia Dr. Pietro ingegnere assessore il seguente

Convegno

1° Che il Comune di Polcenigo, rappresentato come sopra assuma come assume il pagamento della somma di Lire 190.00 (centonovanta) al titolo di spesa per allestimento ed impianto di N. 56 (cinquantasei) stanti lapidei, tra la proprietà demaniale nel bosco Cansiglio e quella del detto Comune, somma che da esso verrà versata presso il Ricevitore Demaniale in Udine nel termine di 15 giorni dalla comunicatagli superiore approvazione del presente.

2° Che lo stesso Comune si obblighi pure nel termine di giorni 15 suindicato di consegnare all'Ispettore Forestale del Dipartimento di Vittorio l'altra somma di Lire 77.40 quale occorsa spesa incontrata per bolli, copie degli atti della confinazione consegnate al Comune, nonché dell'atto presente.

In prova di che venne estesa questa convenzione, che dopo lettura, si ratificò dalle parti interessate avanti due testimoni.

fir.to Luigi Raffaelli Ispettore Forestale
fir.to Giacomo Dr. Polcenigo Sindaco
fir.to Pietro Dr. Quaglia assessore
fir.to Ansovini Saverio testimonio
fir.to Longo Angelo testimonio

Roma 15 Marzo 1877
Visto si approva
L'Ordine del Ministro
Il Direttore Superiore